BALDI&PARTNERS *News*

Notiziario settimanale

N. 13-2019 - Venerdì 12 aprile 2019

In questo numero:

- **Relazione dei sindaci al bilancio 2018**
- **IVA: in dichiarazione le opzioni per il 2018**
- **Corretta la tassazione di royalty passive infragruppo se non giustificate da dati tecnici e giuridici**
- **Imposte dirette: storno di debiti ed imponibilità fiscale**
- **Bonus ricerca e sviluppo: esclusa innovazione di processo per il software**

LEGAL

- **Controlli del datore di lavoro: legittimo servirsi di un'agenzia investigativa per verificare gli illeciti**

RELAZIONE DEI SINDACI AL BILANCIO 2018

Diverse sono le **novità** nel bilancio 2018 di cui i **sindaci**, nella loro relazione, devono **tenere conto**. Riguardo alla **rivalutazione** dei beni d'impresa, il sindaco-revisore dovrà verificare, oltre alla **corretta contabilizzazione** della rivalutazione e dell'imposta sostitutiva, la **congruità dell'informativa** fornita dalla società ed attestare che (la rivalutazione) non ecceda il limite di valore effettivamente attribuibile ai beni (art. 11, comma III, Legge n. 342/2000). Anche nell'ipotesi di **sovvenzioni o vantaggi economici** ottenuti da pubbliche amministrazioni, superiori a 10 mila euro, il sindaco-revisore dovrà verificarne corretta contabilizzazione ed adeguata informazione nella Nota integrativa. La **presenza in bilancio** di almeno uno dei due fatti di cui sopra, secondo il Cons. Naz. Dott. Comm., costituisce valido motivo per **rinviare a 180 giorni** i termini di convocazione dell'assemblea per l'**approvazione del bilancio**. Infine, il D.L. n. 119/2018 consente di **valutare i titoli** dell'**attivo circolante** al valore di **iscrizione**, anziché a quello desumibile dall'andamento del mercato, in deroga alle indicazioni dell'art. 2426 del Codice Civile. Anche in questo caso il sindaco-revisore dovrà verificarne la corretta contabilizzazione ed il rispetto degli obblighi informativi, eventualmente con menzione anche nella propria relazione.

IVA: IN DICHIARAZIONE LE OPZIONI PER IL 2018

Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 442/1997, le **opzioni** e le **revoche** previste in materia di **IVA** e **imposte dirette** devono essere comunicate tenendo conto del **comportamento concludente** assunto dal soggetto passivo durante il periodo d'imposta. A tale scopo si utilizza il **quadro VO** della dichiarazione annuale IVA, ma nei casi in cui il soggetto passivo non sia tenuto a presentarla, **allegherà** il quadro VO **al modello di dichiarazione dei redditi**. La compilazione del quadro VO è necessaria al fine di comunicare l'opzione o la revoca delle particolari modalità di determinazione dell'imposta o di un regime contabile **diverso da quello proprio**. In termini generali, per effetto degli articoli 1 e 3 del citato decreto, le opzioni per i regimi di determinazione dell'imposta **vincolano** il soggetto **per un triennio**. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime prescelto, **se non** viene esercitata la **revoca** nel quadro VO, l'opzione resta **valida** per **ciascun anno successivo**, fin quando permane la concreta applicazione della scelta operata. Come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 64/2018, le **imprese minori** possono comunque **transitare al regime forfettario**, qualora siano in possesso dei requisiti per il predetto regime, ciò in quanto **entrambi i regimi** sono considerati regimi **naturali**. Per **nessuno** dei due regimi è quindi **richiesta una specifica opzione** in dichiarazione ed il soggetto passivo sceglierà, per ciascun anno d'imposta, il regime da applicare mediante **comportamento concludente**. L'**unico adempimento** necessario per comunicare l'intenzione di avvalersi del **regime forfettario** è previsto nel quadro VA (rigo VA14 casella 1), indicando che si tratta dell'**ultima dichiarazione** IVA presentata prima dell'adesione al nuovo regime.

CORRETTA LA TASSAZIONE DI ROYALTY PASSIVE INFRAGRUPPO SE NON GIUSTIFICATE DA DATI TECNICI E GIURIDICI

Con una recente sentenza, la Corte di Cassazione ha ritenuto "non congrua" sulla base della disciplina dei prezzi di trasferimento (art. 110 c. 7 del TUIR) la percentuale di royalties versata da una società italiana alla controllante svizzera a fronte dell'utilizzo di marchio. Nel caso di specie, l'Amministrazione Finanziaria aveva **contestato la percentuale** del 3,5% del **fatturato di vendita**, utilizzata al fine di determinare le somme dovute a titolo di royalties e **ritenuta superiore al valore normale.** Non avendo la società ricorrente assolto all'onere di provare la "normalità" del valore pattuito, la p**ercentuale è stata quindi rideterminata** al 2%, come da **valutazione dell'Amministrazione finanziaria**. La sentenza della Corte ha legittimato l'operato dell'Agenzia delle Entrate, dando particolare rilevanza ad aspetti quali il rapporto partecipativo (pari al 99%) tra la società controllante svizzera e la controllata italiana e il limitato diritto di esclusiva previsto dal contratto di licenza. Risulta quindi **determinante per la società provare sia tecnicamente che giuridicamente i valori utilizzati per i prezzi di trasferimento.** Tale prova può essere fornita nei documenti di transfer pricing, che i Contribuenti hanno facoltà (non obbligo) di predisporre, potendo in tal caso beneficiare della c.d. penalty protection.

IMPOSTE DIRETTE: STORNO DI DEBITI ED IMPONIBILITA' FISCALE

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello n. 71/2019, ha finalmente puntualizzato il trattamento fiscale da riservare agli **storni di debiti non più esistenti**. Contrariamente a diverse sentenze, anche della Cassazione, fortemente incongrue, che prevedevano comunque la rilevanza fiscale dello storno, **l'Agenzia** ha invece collegato l'**imponibilità** al solo caso in cui il **debito eliminato** sia in relazione ad un costo a suo tempo **dedotto fiscalmente**. E' quindi da disattendere la posizione di diverse sezioni della Cassazione che hanno giudicato tassabile addirittura lo storno di un fondo rischi non dedotto fiscalmente, in contrasto col contenuto letterale dell'art. 88, comma I, del TUIR.

BONUS RICERCA E SVILUPPO: ESCLUSA INNOVAZIONE DI PROCESSO PER IL SOFTWARE

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 40 del 2.4.2019, ha stabilito che le attività relative allo **sviluppo di un software** qualificabili tra le **innovazioni di processo**, non rientrano tra le attività di ricerca e sviluppo agevolabili. Ciò in quanto tali supporti informatici si basano sull'utilizzo di **strumenti** e **tecnologie già** ampiamente **diffuse** e **non caratterizzati da rischio di insuccesso tecnico e rischio finanziario**. L'Agenzia ritiene che la loro classificazione debba inquadrarsi tra gli **investimenti** in beni strumentali **materiali ed immateriali** direttamente impiegati nel processo produttivo dell'impresa. La risoluzione precisa poi che la regola interpretativa affermata assume valenza di **principio generale**. Nel caso affrontato dall'Agenzia la spesa aveva riguardato un supporto informatico finalizzato alla ricerca di sistemi e procedure che consentissero di incrementare l'efficienza della gestione dei flussi di lavoro e di migliorare la formazione del personale.

LEGAL

CONTROLLI DEL DATORE DI LAVORO: LEGITTIMO SERVIRSI DI UN'AGENZIA INVESTIGATIVA PER VERIFICARE GLI ILLECITI

Legittimi i controlli del datore di lavoro, anche se effettuati mediante **agenzia investigativa**, qualora siano **finalizzati ad accertare comportamenti del** dipendente che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti ovvero integrare **attività fraudolente in danno del datore medesimo**. Il divieto di cui agli artt. 2, 3 e 4 dello Statuto dei Lavoratori (L. n. 300/1970) riguarda infatti i soli controlli diretti a verificare le modalità di adempimento della prestazione lavorativa, con conseguente liceità dei c.d. "controlli difensivi", intesi a rilevare comportamenti del lavoratore lesivi del patrimonio e dell'immagine aziendale. È quanto ricordato dalla Corte di Cassazione – VI Sez. Civile, con ordinanza n. 6174/2019, a conferma della decisione della competente Corte d'Appello che aveva ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa intimato ad un lavoratore per essersi ripetutamente allontanato dal posto di lavoro durante l'orario di servizio senza timbrare il badge in uscita, facendo così risultare la regolare presenza sul luogo di lavoro. Il lavoratore ricorrente, in particolare, assumeva l'illegittimità dell'indagine investigativa disposta dalla società datrice di lavoro, in quanto, a suo dire, posta in essere in violazione della privacy e degli artt. 2, 3 e 4 dello Statuto dei Lavoratori. La **Suprema Corte**, tuttavia, **non ha accolto tale ricostruzione**, ritenendo non sussistenti le violazioni lamentate dal ricorrente. **Le indagini, invero, erano state effettuate in luoghi pubblici allo scopo di rilevare un comportamento specifico estraneo alla normale attività lavorativa, consistente nella condotta fraudolenta di assenza del dipendente dal luogo di lavoro nonostante la timbratura del badge.**

MERCATO FINANZIARIO

EURIBOR	11/04/19	31/12/18	31/12/17
3 mesi	-0,310	-0,313	-0,329
6 mesi	-0,232	-0,240	-0,271
1 anno	-0,112	-0,119	-0,186

CAMBI	11/04/19	31/12/18	31/12/17
Euro - Usd	1,13	1,15	1,20
Euro - yen	125,3	125,9	135,0

SPREAD	11/04/19	31/12/18	31/12/17
Btp vs BUND 10 years	251,7	246,9	157,5

Questa pubblicazione riporta riflessioni, valutazioni e notizie su temi fiscali, economici e legali, inerenti l'attività di avvocato e commercialista. I vari argomenti sono affrontati e risolti su basi assolutamente generali, senza poter tenere conto delle specificità che ogni singolo caso concreto inevitabilmente presenta. Le informazioni qui riportate non intendono pertanto offrire alcuna indicazione immediatamente applicabile, né in alcun modo sostituire il rapporto professionista-cliente. Per queste ragioni, in relazione ad ogni caso concreto, si raccomanda di chiedere parere al proprio professionista di riferimento, prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione qui pubblicata.